

In allegato alla presente, si trasmettono le Osservazioni di Orlando Michele, Orlando Caterina, Orlando Antonia e Orlando Saverio relative al Progetto per l' "Impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica e relative opere di connessione, costituito da 18 aereogeneratori con potenza complessi di 36 MW, nei Comuni di Acerenza, Banzi, Palazzo S. G., Genzano di L. e Forenza (PZ)" -
Proponente: Società I.V.P.C. Power 8 S.p.A. - ID_VIP:4437

Cordialità

Orlando Saverio

Modulo per la presentazione delle osservazioni per i piani/programmi/progetti sottoposti a procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale

Presentazione di osservazioni relative alla procedura di:

- Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – art.14 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
- Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art.24 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
- Verifica di Assoggettabilità alla VIA – art.19 co.4 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

I Sottoscritti:

- Orlando Michele;
- Orlando Caterina;
- Orlando Antonia;
- Orlando Saverio.

PRESENTANO

ai sensi del D.Lgs.152/2006, le **seguenti osservazioni** al

- Piano/Programma, sotto indicato
- Progetto, sotto indicato.

[ID_VIP: 4437] Istanza di avvio della procedura di valutazione d'impatto ambientale relativa al progetto "Impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica e relative opere connessione, costituito da 18 aerogeneratori con potenza complessiva di 36 MW, nei comuni di Acerenza, Banzi, Palazzo San Gervasio, Genzano di Lucania e Forenza (PZ)". Proponente: società I.V.P.C. Power 8 S.p.A..

OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

- Aspetti di carattere generale (es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali)
- Aspetti programmatici (coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale)
- Aspetti progettuali (proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali)
- Aspetti ambientali (relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali)
- Altro (specificare) _____

ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

- Atmosfera
- Ambiente idrico
- Suolo e sottosuolo
- Rumore, vibrazioni, radiazioni
- Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)
- Salute pubblica

- Beni culturali e paesaggio
 Monitoraggio ambientale
 Altro (*specificare*) _____

TESTO DELL' OSSERVAZIONE

Le Osservazioni, dettagliatamente esplicitate nell'Allegato 3, attengono ai seguenti aspetti:

- 1) Violazione del Piano di Indirizzo Energetico Ambientale della Regione Basilicata - Mancanza dei requisiti anemologici;
- 2) Violazione di legge in materia di distanze dal Centro Storico (Zona A – D.M. 1444/68) della cittadina di Acerenza;
- 3) Impatto ambientale e violazione dell'art. 9 della Costituzione;
- 4) Violazione art. 42 comma 2 della Costituzione. Concetto di pubblica utilità e di funzione sociale della proprietà;
- 5) Violazione del principio di informazione ai sensi dell'art. 24, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo n. 152/2006;
- 6) Valutazione benefici socio economici;
- 7) Effetti cumulativi e reductio in pristinum;
- 8) Impatto acustico.





I Sottoscritti dichiarano di essere consapevoli che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (www.va.minambiente.it).

ELENCO ALLEGATI

- Allegato 1/a - Dati personali dei soggetti che presentano l'osservazione (Orlando Michele)
Allegato 1/b - Dati personali dei soggetti che presentano l'osservazione (Orlando Caterina)
Allegato 1/c - Dati personali dei soggetti che presentano l'osservazione (Orlando Antonia)
Allegato 1/d - Dati personali dei soggetti che presentano l'osservazione (Orlando Saverio)
Allegato 2/a - Copia dei documenti di riconoscimento in corso (Orlando Michele)
Allegato 2/b - Copia dei documenti di riconoscimento in corso (Orlando Caterina)
Allegato 2/c - Copia dei documenti di riconoscimento in corso (Orlando Antonia)
Allegato 2/d - Copia dei documenti di riconoscimento in corso (Orlando Saverio)
Allegato 3 - Osservazioni

Acerenza, 05.03.2019

I dichiaranti

Orlando Michele	
Orlando Caterina	
Orlando Antonia	
Orlando Saverio	

Al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

DGSalvaguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

ALLIGATO 3

e p.c. al Comune di Acerenza

protocollo@pec.comune.acerenza.pz.it

Oggetto: Osservazioni al progetto per la produzione di energia elettrica di fonte eolica di potenza pari a 36 MW, composto da n° 18 aerogeneratori da 2,0 MW di potenza nominale presentato dalla Società IVPG Power 8, previsto nel territorio del Comune di Acerenza – Pubblicazione sull'Albo Pretorio del Comune di Acerenza in data 10.01.2019.

In relazione alla realizzazione del parco eolico menzionato in oggetto, i sottoscritti:

Orlando Michele, Orlando Caterina, Orlando Antonia e Orlando Saverio nella qualità di proprietari dei terreni ricadenti nel progetto *de quo* e individuati al foglio 2 – p.lle 67 e 70 del C.T. Comune di Acerenza, osservano quanto segue.

Premesso

- che la Società IVPG Power 8 ometteva qualsiasi comunicazione agli scriventi proprietari in relazione al progetto di cui si tratta;
 - che la medesima società senza autorizzazione alcuna ed in maniera del tutto arbitraria si introduceva nei terreni *de quibus* per effettuare le operazioni afferenti le misurazioni di sorta dei medesimi terreni;
 - che tali condotte rappresentano una palese **violazione della proprietà privata**, per le quali v'è riserva di agire nelle competenti sedi giudiziali;
- tutto ciò premesso, si producono le seguenti osservazioni:

1) Violazione del P.I.E.A.R. Mancanza dei requisiti anemologici.

Il Piano di Indirizzo Energetico Ambientale della Regione Basilicata (P.I.E.A.R.) approvato con la L.R. n. 1 del 19.01.2010 e pubblicata sul BUR della Regione Basilicata n. 2 del 19.01.2010 stabilisce, al punto 1.2.1.3. dell'Appendice A - Requisiti tecnici minimi, che: *"I progetti per la realizzazione di impianti eolici di grande generazione, per essere esaminati ai fini dell'autorizzazione unica di cui all'art.12 del D.lgs 387/2003, è necessario che, indipendentemente dalla zona in cui ricadono, soddisfino i seguenti vincoli tecnici minimi [...]"*

b) Ore equivalenti di funzionamento dell'aerogeneratore non inferiori a 2.000 ore.

Ai fini della valutazione delle ore equivalenti, di cui al punto b), e della densità volumetrica, di cui al punto c), valgono le seguenti definizioni: Ore equivalenti di funzionamento di un aerogeneratore: rapporto fra la produzione annua di energia elettrica dell'aerogeneratore espressa in megawattora (MWh) (basata sui dati forniti dalla campagna di misure anemometriche) e la potenza nominale dell'aerogeneratore espressa in megawatt (MW) [...]

Alla luce della verifica del rispetto dei requisiti tecnici minimi richiesti dal P.I.E.A.R., si fa rilevare che "l'Elaborato A.5 – Relazione Specialistica: Studio Anemologico" posto a corredo del progetto presentato dalla IVPC Power 8, risulta non compatibile con quanto richiesto dal punto 1.2.1.5 dell'Appendice A del P.I.E.A.R., atteso che è carente della documentazione attestante la certificazione e/o l'accreditamento della società redattrice (IVPC Eolica S.r.l. – Società Unipersonale) in relazione alla specifica attività svolta. Inoltre, si evidenzia che lo Studio Anemologico è basato su un'analisi di producibilità della Centrale eolica effettuata mediante l'elaborazione dei dati acquisiti con due anemometri:

- Stazione anemometrica Acz10 (UTM-WGS84 Fuso33 – Long. 579540; Lat. 4520376 – Altitudine 518);
- Stazione anemometrica Fz14 (UTM-WGS84 Fuso33 – Long. 576789; Lat. 4522783 – Altitudine 581).

Relativamente alle suddette stazioni, dall'analisi della documentazione costituente lo Studio Anemologico e dato atto che i "Rapporti di installazione" non costituiscono "Certificazioni di Legge", emerge quanto segue:

Stazione anemometrica Acz10.

- 1) Manca il Certificato di installazione della torre completa dei sensori e del sistema di acquisizione, memorizzazione e trasmissione dei dati rilasciato dal soggetto incaricato dell'installazione (P.I.E.A.R. – Appendice A - punto 1.2.1.5/d);
- 2) Manca il Certificato rilasciato dal Comune di Acerenza che attesti l'avvenuta installazione della torre (P.I.E.A.R. – Appendice A - punto 1.2.1.5/d);
- 3) Manca la comprova dell'avvenuto perfezionamento, antecedente all'inizio delle misurazioni, della procedura di autorizzazione per l'installazione di tutti gli anemometri che effettuano le misurazioni del Parco eolico ai Comuni di competenza (P.I.E.A.R. – Appendice A - punto 1.2.1.5/e);

- 4) Manca la Certificazione di conformità dei sensori e sulle caratteristiche tecniche delle componenti alle norme IEC 61400 (P.I.E.A.R. – Appendice A - punto 1.2.1.5/b);
- 5) Il periodo di rilevazione (5,2 mesi: pag. 5 dello Studio Anemologico) è inferiore alla durata minima richiesta di 12 mesi (P.I.E.A.R. – Appendice A - punto 1.2.1.5/f);
- 6) I certificati di calibrazione dei sensori di rilevazione della velocità del vento sono datati:
 - 13.03.2008 (sensore: IUT Serial No: 179500062471)
 - 15.05.2008 (sensore: IUT Serial No: 179500067289)
 - 18.05.2008(sensore: IUT Serial No: 179500067331)

pertanto, considerato che la data dell'ultima rilevazione, coincidente con la fine del periodo di rilevazione, è il 30.09.2018 (pag. 5 dello Studio Anemologico), i valori sono da ritenersi non utilizzabili in quanto acquisiti con una strumentazione calibrata precedentemente a 3 anni dalla fine del periodo di rilevazione (P.I.E.A.R. – Appendice A - punto 1.2.1.5/c) e di cui, conseguentemente, non vi è garanzia reale e di Legge sull'affidabilità dei dati.

Stazione anemometrica Fz14.

- 1) Manca il Certificato di installazione della torre completa dei sensori e del sistema di acquisizione, memorizzazione e trasmissione dei dati rilasciato dal soggetto incaricato dell'installazione (P.I.E.A.R. – Appendice A - punto 1.2.1.5/d);
- 2) Manca il Certificato rilasciato dal Comune di Forenza che attesti l'avvenuta installazione della torre (P.I.E.A.R. – Appendice A - punto 1.2.1.5/d);
- 3) Manca la comprova dell'avvenuto perfezionamento, antecedente all'inizio delle misurazioni, della procedura di autorizzazione per l'installazione di tutti gli anemometri che effettuano le misurazioni del Parco eolico ai Comuni di competenza (P.I.E.A.R. – Appendice A - punto 1.2.1.5/e);
- 4) Manca la Certificazione di conformità dei sensori e sulle caratteristiche tecniche delle componenti alle norme IEC 61400 (P.I.E.A.R. – Appendice A - punto 1.2.1.5/b);
- 5) La rilevazione è stata eseguita con una torre di cui è acclarata la presenza e la funzionalità alla data del 30.09.2018 (ultimo rilievo dei dati: pag. 8 dello Studio Anemologico); tale condizione certifica lo status di illegittimità autorizzativa della torre poiché in palese violazione al titolo edilizio-urbanistico (Comunicazione del 18.05.2015 al Comune di Forenza) e al D.M. 10.09.2010 (Allegato 1, punto 12.5/b);
- 6) la rilevazione si è protratta per oltre 36 mesi (21.05.2015 – 30.09.2018) (Allegato 1, punto 12.5/b/iii);

- 7) l'apparecchiatura non è stata rimossa entro un mese dalla conclusione della rilevazione (Allegato 1, punto 12.5/b/iv);
- 8) non è stato ripristinato lo stato dei luoghi (Allegato 1, punto 12.5/b/iv);
- 9) la torre, benché realizzata con una struttura prefabbricata amovibile, trovandosi nella condizione di permanenza protratta oltre il termine consentito, ha comportato una trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio in violazione alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti;
- 10) i certificati di calibrazione dei sensori di rilevazione della velocità del vento sono datati:
 - 18.09.2009 (sensore: IUT Serial No: 179500127352)
 - 22.09.2009 (sensore: IUT Serial No: 179500128188)
 - 22.09.2009 (sensore: IUT Serial No: 179500128189)

pertanto, considerato che la data dell'ultima rilevazione, coincidente con la fine del periodo di rilevazione, è il 30.09.2018 (pag. 8 dello Studio Anemologico), i valori sono da ritenersi non utilizzabili in quanto acquisiti da una strumentazione calibrata antecedentemente a 3 anni dalla fine del periodo di rilevazione (P.I.E.A.R. – Appendice A - punto 1.2.1.5/c) e di cui, conseguentemente, non vi è garanzia reale e di Legge sull'affidabilità dei dati.

Si rileva una sostanziale difformità di carattere documentale, autorizzativo e tecnico rispetto a quanto previsto dal Piano di Indirizzo Energetico Ambientale della Regione Basilicata, nonché dal D.M. 10.09.2010; e ciò, in relazione alla fondamentale attività di acquisizione ed utilizzo delle rilevazioni anemometriche necessarie alla verifica del soddisfacimento dei requisiti tecnici minimi. In sintesi, lo studio anemologico è con ogni evidenza falsato e invalida l'analisi di producibilità della Centrale eolica in progetto, che si basa su dati privi di fondamento tecnico e giuridico.

2) Violazione di legge in materia di distanze dal centro storico.

In materia di distanze si evidenzia una palese e gravissima violazione, dato che l'opera *de qua* ricade in un raggio di **3,8 Km** dal centro storico del Comune di Acerenza (Zona A – D.M. 1444/68) così come perimetrato dallo strumento urbanistico comunale vigente (R.U. approvato con D.C.C. n. 44 del 30.11.2007). Il limite di riferimento attuale è di **5 Km (buffer maggiore)**, mentre la IVPG Power 8 si è attenuta al limite dei **3 km** (buffer inferiore), così come previsto nell'allegato D) della Legge Regionale 30 dicembre 2015, n. 54. Orbene, il testo della la Legge Regionale 30 dicembre 2015, n. 54, è stato aggiornato e coordinato con la

L.R. 4 marzo 2016, n.5; L.R. 24 luglio 2017, n. 19; L.R. 11 settembre 2017, n. 21, ed in ultimo con L.R. 22 novembre 2018, n. 38 che all'art. 29, che così prevede:

“Sostituzione dell'art. 2 della Legge Regionale 30 dicembre 2015, n. 54”

L'art. 2 della legge regionale 30 dicembre 2015, n. 54 è sostituito dal seguente articolo 2).

Criteri e modalità di inserimento.

- 1. I criteri e modalità di inserimento nel paesaggio e sul territorio delle tipologie di impianti da fonti di energia rinnovabili (F.E.R.), di qualunque potenza, sono contenute nelle Linee guida di cui agli allegati A) e C), nonché negli elaborati di cui all'allegato B) della presente legge, formulati nel rispetto dell'Intesa stipulata, ai sensi dell'art 145, comma 2, del D. Lgs. 22/01/20014, n. 42, tra Regione Ministero dei Beni e le Attività Culturali e del Turismo e il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, sulla scorta delle indicazioni fornite dal D.M. 10/09/2010 per la individuazione delle aree e dei siti non idonei.*
- 2. Nel caso in cui l'impianto ricada in una zona interessata da più livelli di distanze (buffer) si considera sempre la distanza più restrittiva (buffer maggiore).*
- 3. L'allegato D) della Legge Regionale 30 dicembre 2015, n. 54 così come introdotto dalla L.R. 11/09/2017, n. 21 è abrogato.”*

Dagli elaborati grafici allegati alla Relazione Generale a pag. **18**, si evince che l'intero parco eolico si trova ad una distanza inferiore ai **5 Km** (buffer maggiore) rispetto al perimetro del centro storico del Comune di Acerenza, e ciò, in pieno spregio, al citato **art. 29** della L.R. 22 novembre 2018, n. 38, che ha modificato ed integrato la Legge Regionale 30 dicembre 2015, n. 54 nell'Allegato A, che così dispone: “Per i centri storici, intesi come dalla zona A ai sensi del D.M. 1444/68 prevista nello strumento urbanistico comunale vigente, è **previsto un buffer di 5.000 mt dal perimetro della zona A** per gli impianti eolici e fotovoltaici di grande generazione e per gli impianti solari termodinamici.”

3) Impatto ambientale e violazione dell'art. 9 della Costituzione.

Nel caso di specie, ci troviamo di fronte a un progetto di **pseudo** “pubblica utilità” atteso che nella zona interessata dal collocamento degli aerogeneratori vi è una forte concentrazione di seminativi e colture agricole biologiche, tra cui rientrano i terreni di proprietà degli scriventi (foglio 2 – p.lle 67 e 70 del C.T. Comune di Acerenza). Va evidenziato che già da alcuni anni è in atto un virtuoso processo di filiera BIO, ben attivato e che sta rilanciando e rinnovando il settore agroalimentare dell'intera area; così come sono presenti aziende zootecniche

d'avanguardia, tutte attività di rilevante importanza per l'economia dell'intero territorio lucano. Davvero paradossale e poco veritiero appare la descrizione dei luoghi interessati come prospettata a pag. 11 della Relazione Generale di progetto del parco eolico: “ *Il contesto territoriale, pur avendo prevalente connotazione rurale, è contestualmente caratterizzato dalla presenza di una diffusa infrastrutturazione, rappresentata da strade, opere di sistemazione idraulica, cabine, linee elettriche, tralicci, impianti eolici in esercizio, ecc., che rappresentano nuovi segni che si aggiungono a quelli del territorio naturale, ai tracciati stradali, alla trama dei campi, alle cromaticità stagionali delle colture e della vegetazione naturale. Il nuovo paesaggio dell'energia si aggiunge a quello tradizionale vocato prevalentemente all'agricoltura*” Ed ancora, a pag. 17 della Relazione sulle operazioni di dismissione, così si legge: “*Nel caso in esame, il suolo ha destinazione agricola e la sua naturalità è stata da tempo alterata dalle intensive pratiche agricole o è pressoché assente. L'impatto è rappresentato dalla sottrazione di suolo per uso agricolo con prevalenza di seminativi e di cereali e si considera lieve e nel lungo termine reversibile*”. Ciò vale a dire che tutta la zona interessata dal progetto già risulta **invasa e deturpata da altre opere umane e dall'agricoltura intensiva, e, pertanto, il parco eolico ben si integrerebbe con tale contesto, anzi migliorandolo, e comunque, si tratterebbe di opere reversibili (sic!).**

Orbene, tali assunti risultano del tutto falsi e tesi unicamente a far abbassare la guardia sia alla popolazione locale, sia alle competenti Autorità preposte ai controlli. In vero, il maestoso scenario montano dell'Alto Bradano, verrà annegato dal complesso delle torri eoliche, che le per le enormi dimensioni (152 mt di altezza) e le caratteristiche costruttive andrà a DOMINARE l'intero contesto territoriale. Altro palese **inganno** è rappresentato dalla scarna sequenza fotografica prodotta in progetto, con angolazioni visuali tese unicamente a dimostrare impatti visivi nulli o minimi, mascherando l'inserimento delle torri eoliche, e ciò, per sottacere l'impatto emotivo/visivo che il parco eolico produrrà in concreto. E' dunque, il concetto stesso di sostenibilità che verrebbe meno con la realizzazione del parco eolico, che violerebbe il **principio identitario** e il **vincolo intergenerazionale** di tutta la comunità.

L'**art. 9** della **Costituzione** sancisce il principio **culturale ed ambientalista** cui lo Stato deve tendere ed è posta in simbiosi con l'**art.117**, che attribuisce alle Regioni la promozione, l'organizzazione delle attività culturali e la ricerca scientifica e tecnologica. Troviamo nella norma due principi fondamentali: la **tutela del paesaggio e dei beni culturali ed ambientali**, grazie ai quali la Repubblica si deve attivare per permetterne lo sviluppo e la promozione. Soprattutto, per quanto concerne il paesaggio, è stato sostenuto che la tutela consiste nella

regolazione cosciente degli interventi, nella direzione della costruzione del paesaggio, nella scelta fra i diversi interessi e le diverse possibilità di uso e di destinazione. Dunque, **la funzione sociale** inerisce al modo di utilizzo della proprietà, il cui godimento deve poter incrementare l'utilità di tutta la collettività con tutti gli utilizzi possibili del bene, incoraggiando quello che maggiormente risponde alle esigenze della società e che è suscettibile di arricchire il più ampio bacino di soggetti. Infine, giova rammentare che la Città di Acerenza rientra tra i Borghi più belli d'Italia, e che ospita la maestosa Cattedrale di fama mondiale (1094 d. c.), sede della Diocesi più antica della Regione Basilicata.

4) Violazione art. 42 comma 2 della Costituzione. Concetto di pubblica utilità e di funzione sociale della proprietà.

La relazione descrittiva generale a pag. 5 definisce l'opera di progetto, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso impianto come di **pubblica utilità** e, pertanto, indifferibili ed urgenti ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387. Se questo è il presupposto normativo, con la pubblicazione del progetto si sta di fatto prospettando l'**imposizione di un vincolo preordinato all'esproprio**, vincolo i cui effetti si instaurerebbero al momento dell'approvazione del progetto stesso. Se è pur vero che l'articolo 42, comma 3, della Costituzione dispone che: "*La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi di interesse generale*", è altrettanto vero che la lettura del dettato Costituzionale così come dianzi riportato, è per sua natura e collocazione, strettamente correlato al precedente **comma 2** del medesimo **art. 42** della Costituzione, ovvero: "*La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.*"

Il comma 2 dell'art. 42 della Cost. garantisce che solo in determinati casi la proprietà privata può essere trasformata in pubblica, con conseguente estinzione del diritto reale del privato. Pertanto, neanche al legislatore è concesso trasformare la proprietà privata in pubblica, dato che nel sistema la norma ablatoria (comma 3 art. 42 Cost.) è considerata eccezione al principio di garanzia. A tale proposito, autorevole dottrina (Perlingieri) afferma che "*la funzione sociale è da intendere non come un intervento «in odio» alla proprietà privata, ma diviene «la ragione stessa per la quale il diritto di proprietà è stato attribuito a un certo soggetto», un criterio di azione per il legislatore e di individuazione della normativa da applicare per l'interprete, chiamato a valutare le situazioni connesse all'espletamento di atti e di attività del*

titolare". La garanzia costituzionale è, quindi, strettamente legata alla **funzione sociale della proprietà** e che ai sensi dell'articolo 42 della Costituzione, deve trovare fondamento nella legge. Ciò comporta che la conseguenza più importante della norma costituzionale è proprio quella di rendere possibile un discorso sulla funzione sociale che vada oltre le disposizioni particolari. Il progetto così come presentato dalla IVPC Power 8 non assume alcuna veste di pubblica utilità, atteso che si riduce ad una sorta di autocertificazione fondata su un generico richiamo all'art. 12 del D. Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387. Appare oltremodo evidente che **l'interesse del singolo, ovvero della IVPC Power 8, o di chi per essa, azzerà l'interesse dell'intera comunità!** E' di tutta evidenza l'incoerenza del progetto in parola data la carenza di pianificazione in materia energetica a livello regionale e il conseguente caotico proliferare di richieste di autorizzazioni per impianti FER (Fonti energia rinnovabili) motivate dal miraggio economico delle larghe disponibilità finanziarie garantite dagli incentivi e non indirizzate a soddisfare un reale bisogno energetico. Si evidenzia che gli interventi e le azioni del "Sistema Energetico Regionale" devono essere concepite in modo da minimizzare l'alterazione ambientale e tenendo in considerazione **i tre obiettivi imposti all'Italia dalla UE con il pacchetto per il clima e l'energia 2020; obiettivi che sono stati raggiunti con largo anticipo ed ampiamente superati.**

5) Violazione del principio di informazione ai sensi dell'art. 24, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo n. 152/2006.

Il principio dell'informazione ambientale è un diritto imprescindibile di ogni cittadino e che al suo soddisfacimento occorre adempiere non secondo modalità puramente formali come la pubblicazione sulla carta stampata o all'albo pretorio ma in termini sostanziali attraverso un'azione efficace che miri a rendere consapevole e partecipativo il cittadino sia lungo i complessi iter procedurali, sia ai fini dell'apprendimento delle complesse problematiche ambientali, ecologiche ed economiche. Per quanto concerne l'applicazione dell'art. 12 del Dls.104/2017, in sostituzione dell'articolo 23 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, (Presentazione dell'istanza, avvio del procedimento di VIA e pubblicazione degli atti), si rammenta che il citato articolo prescrive che il proponente insieme all'istanza di VIA debba trasmettere all'autorità competente in formato elettronico i risultati della procedura di dibattito pubblico, svolta ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. In merito all'obbligo della informazione al pubblico, secondo il succitato art.22, la Società non ha proceduto a soddisfare tale adempimento normativo, in pieno spregio anche della

Convenzione di Aarhus del 25 giugno 1998, ratificata in Italia con legge n. 108/01 e che contiene i seguenti **inviolabili principi**: all'art.1 “garantisce il diritto di partecipazione del pubblico ai processi decisionali “proprio al fine di tutelare il diritto “di ogni persona nelle generazioni presenti e future a vivere in un ambiente atto ad assicurare la sua salute e il suo benessere”. All'art. 2, punto 3, impone che per "informazione ambientale" debba intendersi "qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica o in qualunque altra forma materiale riguardante: a) lo stato degli elementi dell'ambiente [...]" All'art. 6, prescrive che ogni decisione relativa ad una serie di attività suscettibili di produrre effetti pregiudizievoli sull'ambiente, indicate all'Allegato I (tra cui anche le attività procedurali preordinate alla Valutazione di Impatto Ambientale: punto 20), “debba essere assistita da un'articolata procedura informativa [...]”. Sulla base di tali contenuti normativi il **TAR** Sardegna in un procedimento inerente violazioni delle normative ambientali con sentenza N. 00245/2012 REG.RIC. si è espresso come di seguito: *“La lettura delle predette disposizioni evidenzia come la Convenzione, da tempo ratificata in Italia e quindi pienamente efficace, tenda ad assicurare una "informazione ambientale" il più possibile diffusa ed efficace, tale da consentire a ciascun cittadino di conoscere, in modo tempestivo e concreto ogni possibile scelta che incida significativamente sull'ambiente”*. In pratica, il Collegio ritiene che una procedura così complessa può considerarsi "efficacemente portata a conoscenza" solo nel momento in cui il soggetto potenzialmente interessato abbia avuto esaustiva contezza di tutte le fasi in cui la procedura stessa si è articolata; un grado di conoscenza, questo, che non è certo assicurato dalla pubblicazione sull'albo pretorio (negli stessi termini cfr. T.A.R. Toscana Firenze, Sez. II, 30 luglio 2008, n. 1870).

6) Valutazione benefici socio economici.

Si evidenzia che all'interno degli elaborati presentati dalla Società IVPC Power 8 non si rinviene un bilancio economico complessivo dal quale siano desumibili i costi degli interventi, gli utili e i possibili benefici per le comunità. L'unico dato certo è che tale intervento finirebbe per assestare un colpo mortale all'economia primaria locale, impedendo la crescita dell'economia del territorio: Agricoltura biologica, Zootecnia d'avanguardia, Turismo/Agriturismo, ovverosia quelle che sono per vocazione naturale i reali propulsori del contesto socioeconomico lucano altrimenti votato all'estinzione. Inoltre, il capitale naturale risulterebbe fortemente depauperato sia dalla realizzazione del parco eolico, per l'inequivocabile irreversibilità dell'intervento che comporterà, oltre ai danni sulle attività

dianzi descritte, anche un inevitabile deprezzamento terreni in conseguenza dei numerosi vincoli che ne discenderebbero dalla realizzazione del parco eolico. Basti pensare, a mero titolo di esempio, ai basamenti delle fondazioni delle torri a all'enorme massa di cemento armato interrato che è destinata a restare a perenne memoria, come si legge a **pag. 12** Rel. Gen.: *“4.2 Demolizione plinto di fondazione. Dopo lo di smontaggio dell'aerogeneratore si passerà alla fase di rimozione parziale delle strutture di fondazione in c.a.. Essa prevede la demolizione e la rimozione totale della testa del plinto fino alla profondità di 1,5 mt circa. Gli scavi saranno poi riempiti con la posa di terreno vegetale.”*

Altrettanto dicasi per le **distanze vincolanti** che saranno imposte agli stessi proprietari, i quali non avranno più alcuna possibilità di edificare e di espandere le proprie aziende in prossimità di ogni singola torre eolica che sarà realizzata. E' lecito chiedersi se la perdita del capitale agrario e del capitale naturale per le comunità locali possa ritenersi ritenersi di “Pubblica Utilità”, e se, possa ritenersi compensata da una rendita fondiaria di poche migliaia di euro percepite esclusivamente dai soli proprietari interessati in un arco di 20 anni. Rendita, peraltro, del tutto aleatoria ed improbabile, ove mai e per assurdo, si dovesse procedere all'esproprio per c.d. pubblica utilità. Il volto truce dello sfruttamento delle fonti di energia rinnovabili si svela in questa speculazione selvaggia a vantaggio di imprese rapaci e in danno di ignare comunità, conseguendo utili da capitale senza uguali sul mercato, azzerando rischi e sottraendo risorse economiche al corpo sociale di intere regioni.

7) Effetti cumulativi e reductio in pristinum.

Il progetto dell'opera si sviluppa nell'ambito di un sistema infrastrutturale che interessa più Comuni, dove, oltretutto, sono già stati realizzati 7 parchi eolici consequenziali ed altri ne sono previsti. Il progetto in parola appare insufficiente nelle analisi e nelle quantificazioni, carente nella descrizione delle opere e degli interventi, omissivo nella valutazione degli impatti ambientali e della eventuale sostenibilità degli stessi. Nella Regione Basilicata non v'è crinale o profilo montano che non sia alterato dalla disordinata disseminazione di torri eoliche, e nonostante il territorio lucano sia letteralmente invaso da areogeneratori di ogni sorta, non è presente nella documentazione della IVPC Power 8 alcuna tavola in cui siano rappresentati gli effetti cumulativi degli impianti predetti rispetto al Parco proposto sia per gli aspetti paesaggistici che per quelli ambientali. E' di tutta evidenza che questo scellerato moltiplicarsi di impianti eolici industriali risulta essere fuori da qualsiasi principio di pianificazione e programmazione, in quanto realizzati unicamente sulla base dei rilevamenti e parametri

ambientali favorevoli – ancora **tutti da verificare all'origine** - in relazione alla fonte rinnovabile che si intende sfruttare, provocando a livello regionale una trasformazione paesaggistica irreversibile. Nel caso specifico, non solo la Comunità Acheruntina verrebbe privata delle componenti del paesaggio nel quale si “riconosce”, ma si prospetta all’orizzonte il disastro ecologico conseguente alla inevitabile permanenza di questi scheletri tecnologici al cessare delle loro funzioni.

La *reductio in pristinum* ad una situazione c.d. green field ante operam dei luoghi risulta impossibile. E' di tutta evidenza che non esiste un concreto e reale Piano di ripristino ambientale dell'area, in quanto la demolizione di tali opere in cemento armato e lo stesso smaltimento dei materiali di risulta avrebbero costi proibitivi e cozzerebbero con l'impossibilità di reperire una discarica che potrebbe accogliere una tale massa di rifiuti. E' lecito chiedersi se la società fallisce o viene sottoposta a qualsivoglia procedura concorsuale, come sovente avviene, chi ne pagherà lo scotto? Sono realmente sufficienti le “posticce” fideiussioni e/o depositi cauzionali a garanzia dei proprietari?

In concreto, sarà il solo proprietario a trovarsi un parco eolico in casa, ovvero, un ammasso di ferraglia che, alla lunga, diventerebbe anche pericolosa per persone, animali e cose, senza che la società gli paghi nulla o ne assuma alcuna responsabilità.

8) Impatto acustico.

Nella Relazione non si entra nel merito del rispetto dei limiti acustici di emissione riferiti alla classe acustica di destinazione d'uso del territorio, sia perché il soddisfacimento dei limiti di compatibilità potrà essere accertato solo ad opera ultimata, sia perché il rispetto di tali limiti afferiscono alla sfera di responsabilità del progettista e del tecnico redattori dello studio previsionale di impatto acustico, i quali saranno chiamati a rispondere in fase di esercizio dell'attendibilità del modello previsionale: in pratica a scempio avvenuto! Ad ogni modo, appare del tutto evidente che non si è tenuto presente il fatto che in prossimità del parco sono presenti aziende agricole e zootecniche, e che le emissioni sonore determinerebbero condizioni sfavorevoli per gli stessi animali spaventati dal suono. Analoghi impatti negativi sarebbero indotti sull'avifauna, nonché sulla fauna terrestre con la conseguente alterazione degli ecosistemi presenti. Si evidenzia che l'ambiente sonoro attualmente presente e, di certo con caratteristiche di clima acustico di livello molto al di sotto di quelle indicate in progetto, risulterebbe inevitabilmente inquinato dalla presenza degli aerogeneratori sia per la elevata potenza sonora degli stessi, sia per gli effetti cumulativi determinati dalla contemporaneità del

funzionamento. Va ancora evidenziato che non vi sono dati che rilevino il livello del clima sonoro notturno, che in considerazione delle caratteristiche ambientali dei luoghi potrebbe passare da un livello quasi nullo ad un rumore persistente e continuo. L'inquinamento sonoro è destinato ad alterare in modo insostenibile da un punto di vista ambientale il clima acustico in prossimità del parco eolico ed in un areale circostante di notevole estensione con conseguente contrazione degli spazi agricoli fruibili e alterazione degli ecosistemi.

Tutto ciò premesso, si

CHIEDE

All'Ecc.mo Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in virtù di quanto osservato nei punti sottoelencati: **1)** Violazione del P.I.E.A.R. Mancanza dei requisiti anemologici; **2)** Violazione di legge in materia di distanze dal centro storico di Acerenza; **3)** Impatto ambientale e violazione dell'art 9 della Costituzione; **4)** Violazione art. 42 comma 2 della Costituzione. Concetto di pubblica utilità e di funzione sociale della proprietà; **5)** Violazione del principio di informazione ai sensi dell'art. 24, commi 4° e 5°, del Decreto Legislativo n. 152/2006; **6)** Valutazione benefici socio economici; **7)** Effetti cumulativi e *reductio in pristinum*; **8)** Impatto acustico; di voler


DICHIARARE

l'illegittimità e l'improcedibilità del progetto della IVPC Power 8 per la realizzazione per un impianto di produzione di energia elettrica di fonte eolica di potenza pari a 36 MW, composto da n° 18 aerogeneratori da 2,0 MW di potenza nominale, tutti localizzati nel territorio del Comune di Acerenza, in provincia di Potenza.


Con osservanza.

Acerenza, li 5 marzo 2019


Michele Orlando



Caterina Orlando



Antonia Orlando



Avv. Saverio Orlando

